



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 680/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
05/01/2021 U-rsp/42/2021



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Modalità di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.3

Caro Presidente,

facendo seguito alle precedenti Circolari sul tema in oggetto (Circolari nn. 584, 608 e 626/XIX Sess. 2020), con la presente Ti forniamo le informazioni sulle modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione all'**Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici** di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n.3.

Tali modalità operative si conformano al Decreto del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60 - *Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici (...)*, nonché al *Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici* e al *Regolamento recante le procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici* adottati dal CNI nella seduta dello scorso 24 giugno 2020 (si veda Circolare CNI del 2 novembre 2020 n. 626/XIX Sess./2020).

Requisiti di iscrizione all'Elenco nazionale certificato

a) Ingegneri con Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria biomedica iscritti alla Sezione A dell'Albo professionale

Possono presentare domanda di iscrizione, **alla Sezione A dell'Elenco nazionale certificato**, gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al Decreto del

Ministro dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509 in Ingegneria biomedica, ovvero, di laurea in Ingegneria biomedica conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509.

b) Ingegneri con Laurea magistrale o specialistica in uno dei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Informazione iscritti alla Sezione A dell'Albo professionale

Possono presentare domanda di iscrizione **alla Sezione A dell'Elenco nazionale certificato** gli Ingegneri validamente iscritti alla sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al D.M 22 ottobre 2004, n 270 o di laurea specialistica di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in materie che consentono l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'art. 45, del DPR 5 giugno 2001, n. 328, ovvero in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 **ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del DM 27 febbraio 2020.**

c) Ingegneri iuniores con laurea di primo livello in uno dei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Informazione iscritti alla Sezione B dell'Albo professionale

Possono presentare domanda di iscrizione **alla Sezione B dell'Elenco nazionale certificato** gli Ingegneri iuniores validamente iscritti alla sezione B dell'Albo nei settori dell'Ingegneria industriale o dell'Ingegneria dell'informazione, che risultino in possesso di un titolo di laurea di primo livello nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n .270 o di laurea di primo livello nelle classi 9 (Ingegneria dell'Informazione) e 10 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 **ed abbiano acquisito una certificazione delle competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 febbraio 2020.**

Certificazione delle competenze

Gli iscritti all'Albo di cui ai precedenti punti b) e c), per poter essere iscritti all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici devono certificare le proprie competenze Ingegneria biomedica e clinica in conformità allo schema di "Ingegnere esperto in Biomedica", secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, attraverso l'Agenzia CERTing (www.certing.it). Maggiori informazioni in merito alla certificazione delle competenze possono essere reperite al link <https://certing.it/Certificazioni/biomedica/>, mentre il Regolamento tecnico per la certificazione dell'Ingegnere esperto in Biomedica può essere scaricato al seguente link: <https://certing.it/wp-content/uploads/2020/09/RT-ingegnere-esperto-in-biomedica.pdf>.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco nazionale

Il CNI gestirà le procedure di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici con il supporto strumentale della Fondazione CNI. La Fondazione implementerà nel corso del 2021 una piattaforma informatica per la gestione dell'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici e delle procedure di iscrizione ad esso.

Fino alla completa implementazione della piattaforma informatica, gli Iscritti all'Albo professionale che intendano iscriversi all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici dovranno presentare l'istanza al seguente indirizzo mail di posta elettronica certificata elencobiomedici-clinici@ingpec.eu. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati alla presente Circolare (uno per la richiesta di iscrizione alla Sezione A e l'altro per la richiesta di iscrizione alla Sezione B dell'Elenco) scaricabili dal sito del CNI all'indirizzo <https://www.cni.it/ingegneri-biomedici-e-clinici>.

Tempi di accettazione delle istanze di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici

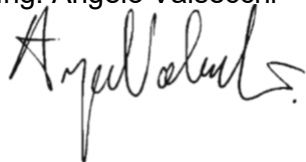
Ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del *Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici*, il CNI esaminerà l'istanza ed, una volta verificatane la regolarità, provvederà a formalizzare l'iscrizione all'Elenco entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Eventuali richieste di integrazione o comunicazioni di diniego motivato della domanda di iscrizione saranno comunicate via pec all'Iscritto entro il medesimo termine di 30 giorni.

Contributo annuale di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici e modalità di pagamento

Il contributo annuale di iscrizione all'Elenco previsto dall'articolo 3, comma 4 del citato *Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici*, è stato fissato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella misura di euro 20,00. Tale contributo annuale di iscrizione sarà dovuto a partire dall'anno 2022.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



Allegati: Regolamento approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020
 Modulo domanda iscrizione sezione A dell'Elenco
 Modulo domanda iscrizione sezione B dell'Elenco

Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. In attuazione della previsione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici istituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ne affida la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. L'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è suddiviso in due sezioni, A e B, corrispondenti alle qualifiche di Ingegnere e Ingegnere *junior*, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è liberamente accessibile.
3. Attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento, da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici istituito dalla legge si perseguono le finalità di:
 - a) censire le professionalità operanti in campo biomedico e clinico, fornendo ai soggetti pubblici e privati interessati conoscenza degli Ingegneri in attività;
 - b) consentire ai professionisti del settore di ottenere un riconoscimento formale della loro specializzazione tramite l'iscrizione all'Elenco.

**Articolo 2
(Requisiti di iscrizione)**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute.
2. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'Elenco di cui all'articolo 1:
 - a) il possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 509/1999;
 - b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

3. In mancanza del possesso di un titolo di laurea di cui al precedente comma 2, lettera a), costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'Elenco nazionale:

a) il possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999 n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 2, lettera a), in materie che consentono l'iscrizione all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, ovvero il possesso di laurea in ingegneria conseguita secondo l'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 509/1999;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328.

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

4. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione B dell'Elenco:

a) il possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea nelle classi 9 (Ingegneria dell'informazione) e 10 (Ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999 n.509;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

5. Per iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri si intende la regolare posizione dell'iscritto riguardo all'assolvimento degli oneri e delle prescrizioni previste dall'ordinamento professionale.

Articolo 3 (Procedura di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è presentata dall'interessato a mezzo PEC, secondo il modello predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e disponibile sul sito Internet istituzionale. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ne accerta la regolarità e provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della PEC dell'interessato.

2. Qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ravvisi la carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, comunica per iscritto al richiedente, entro il medesimo termine di trenta giorni, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Si applica l'art.10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. In caso di perdurante carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, assolto l'onere informativo di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rifiuta la domanda di iscrizione con provvedimento motivato.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento della somma dovuta dal richiedente a titolo di diritti di segreteria e contributo annuale d'iscrizione per la gestione dell'Elenco nazionale certificato, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

5. La gestione della procedura di iscrizione è effettuata Consiglio Nazionale degli Ingegneri tramite le proprie strutture o avvalendosi di organismi collegati e strumentali (Fondazione CNI), previa stipula di apposita convenzione per il trattamento e la protezione dei dati personali degli iscritti.

Articolo 4 (Certificazione delle competenze)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, gli ingegneri in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del precedente articolo 2 e gli ingegneri *juniores* in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del precedente articolo 2, sono tenuti ad acquisire la certificazione delle proprie competenze professionali, in base allo schema di "Ingegnere esperto" in campo biomedico e clinico, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da Accredia secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La procedura di certificazione è stabilita mediante apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute.

2. Per gli ingegneri di cui al precedente comma 1, il possesso di una certificazione delle competenze, in corso di validità, è condizione necessaria per mantenere l'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici.

Articolo 5 (Cancellazione dell'iscrizione e attestazioni)

1. La cancellazione dall'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è disposta con delibera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a seguito del venir meno dei requisiti di iscrizione, del mancato pagamento del contributo annuale, ovvero su istanza dell'interessato.

2. In caso di cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti di iscrizione, il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato all'interessato a mezzo PEC.

3. A richiesta dell'interessato, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rilascia idonea attestazione riguardo all'iscrizione all'Elenco certificato, a fini di qualificazione professionale.

Articolo 7 (Pubblicità e procedura di revisione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e trasmesso ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, allo scopo di garantirne la massima diffusione.

2. Eventuali modifiche al testo del presente Regolamento seguiranno la medesima procedura di approvazione e pubblicità.

Domanda d'iscrizione alla sez. A dell'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3

*al CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA
elencobiomedici-clinici@ingpec.eu*

Il/la sottoscritto/a,
nato/a il....., a, prov....., e
residente in, prov., alla via
....., n....., cap.....
telefono/cell.....e-mail.....,
pec.....,

CHIEDE

di essere iscritto alla sez. A dell'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici istituito dall'art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e,

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e delle dichiarazioni mendaci - compresa la decadenza dai benefici - previste ai sensi del codice penale, delle leggi speciali in materia, nonché degli artt. 75 e 76 del d.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, specificatamente:

1. ☐ titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

☐ titolo di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica;

☐ titolo di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al citato decreto n. 509 del 1999.

Titolo conseguito presso l'Università di, il
.....;

2. iscrizione attiva alla sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di, al n.

o, alternativamente alla precedente dichiarazione, nel caso di competenze certificate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, specificatamente:

1. ☐ titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 1, lettera a), in materie che consentono l'iscrizione all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

☐ titolo di laurea in ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto n. 509 del 1999.

Titolo conseguito presso l'Università di, il

2. iscrizione attiva alla sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di, al n.
3. certificazione delle competenze nell'ambito dell'ingegneria biomedica e clinica certificato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data

Il/la sottoscritto/a autorizza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità riconducibili alla procedura di cui Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Il/la sottoscritto/a allega fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e Data

Firma

Domanda d'iscrizione alla sez. B dell'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3

*al CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA
elencobiomedici-clinici@ingpec.eu*

Il/la sottoscritto/a,
nato/a il....., a, prov....., e
residente in, prov., alla via
....., n....., cap.....
telefono/cell.....e-mail.....,
pec.....,

CHIEDE

di essere iscritto alla sez. B dell'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici istituito dall'art. 10, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e,

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e delle dichiarazioni mendaci - compresa la decadenza dai benefici - previste ai sensi del codice penale, delle leggi speciali in materia, nonché degli artt. 75 e 76 del d.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, specificatamente:

1. ☐ titolo di laurea nelle classi L-8 (ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

☐ titolo di laurea nelle classi 9 (ingegneria dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.
2. iscrizione attiva alla sezione B dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di, al n.
3. certificazione delle competenze nell'ambito dell'ingegneria biomedica e clinica certificato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data

Il/la sottoscritto/a autorizza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al trattamento dei dati personali sopra indicati per le finalità riconducibili alla procedura di cui Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria

all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Il/la sottoscritto/a allega fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e Data

Firma